



Comune di Vignolo

Via Roma n° 6 12010 Vignolo (CN)

Tel. (+39) 0171/48173 Fax (+39) 0171/48294

C.F. 00349960047 - P. IVA: 00349960047

E-mail: info@comune.vignolo.cn.it – E-mail certificata: comune.vignolo.cn@legalmail.it

www.comune.vignolo.cn.it



2013

POLIZIA LOCALE

Prot. n° 464/2024/IX

ORDINANZA n° 5/2024

TAGLIO SIEPI, DECORO URBANO E MANUTENZIONE TERRENI CONFINANTI LUNGO TUTTE LE STRADE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VIGNOLO

IL SINDACO

ACCERTATA la presenza, lungo le strade del territorio comunale di siepi, piante, fronde e arbusti in prossimità del confine stradale o che protendono sulla sede stradale, che impediscono all'utenza di vedere alle distanze utili e costituiscono pericolo e intralcio per la circolazione stradale e l'incolumità degli utenti, in modo particolare in occasione di eventi atmosferici intensi quali temporali, forti piogge, vento o neviccate che possono provocare la caduta di alberi o rami;

CONSIDERATA la responsabilità imputabile alla Pubblica Amministrazione titolare delle strade di pubblico transito qualora non procedesse all'eliminazione delle situazioni anomale e pericolose per l'incolumità degli utenti;

VISTO inoltre l'art. 823 del Codice Civile, ai sensi del quale spetta all'autorità amministrativa provvedere alla tutela dei beni del demanio pubblico procedendo in via amministrativa, nonché avvalendosi dei mezzi ordinari di difesa della proprietà e del possesso, anche attraverso l'irrogazione di sanzioni pecuniarie ex L. 689/81 ed il ripristino d'autorità dello stato dei luoghi, senza necessariamente far ricorso all'autorità giudiziaria;

VISTO il D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) ed in particolare:

- L'art. 16 che regola le modalità, gli obblighi, circa le distanze da osservare per l'impianto d'alberi, siepi vive, piantagioni in prossimità delle strade, come precisato dal relativo Regolamento di attuazione D.P.R. 495/1992;
- L'art. 18 comma 4 che recita: "Le recinzioni e le piantagioni dovranno essere realizzate in conformità ai piani urbanistici e di traffico e non dovranno comunque ostacolare o ridurre, a giudizio dell'ente proprietario della strada, il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione".
- L'art. 29 che testualmente dispone:
 1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalle angolazioni necessarie.
 2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensione, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
 3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma dal euro 169 a euro 680.
 4. Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le norme al capo I, sezione II, del titolo VI. ... omissis ...

VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada D.P.R. 16.12.1992 n. 495 ed in particolare l'art. 26 "Fasce di rispetto fuori dai centri abitati";

VISTO l'articolo 89 comma 3 lettera c del regolamento edilizio comunale che prescrive per le recinzioni con siepi una altezza massima di mt.2,5;

VISTO l'articolo 91 comma 4 lettera c del regolamento edilizio comunale che prescrive che è fatto obbligo ai proprietari di alberi, o di altra vegetazione adiacente alla pubblica via, di effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale, o compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata;

VISTO l'art. 38 del Regolamento Regionale Forestale di attuazione dell'art. 13 L.R. 4/2009;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico degli Enti Locali";

RITENUTO opportuno emettere apposita ordinanza per il rispetto delle predette normative, al fine di evitare inconvenienti e pericoli dovuti alla sporgenza ed eccessiva vicinanza di vegetazione rispetto alle sedi stradali (rischio di caduta di rami, scarsa visibilità del transito e/o della segnaletica, difficoltà di transito, ecc ...) e rispetto del decoro urbano;

ORDINA

Ai legittimi proprietari dei fondi confinanti con la strada comunale, di eseguire, il taglio delle piante, degli arbusti che si trovino ad una distanza del ciglio stradale inferiore a metri 3.

Ai legittimi proprietari delle recinzioni con siepi confinanti con la pubblica via di eseguire, il taglio delle stesse in conformità a quanto previsto dal regolamento edilizio comunale e dal D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada);

Che le piante con branche e rami sporgenti sulla strada dovranno essere spalcate ad una distanza da terra di metri 5.

AVVERTE

I predetti proprietari che le operazioni di tagli di cui alla presente ordinanza dovranno essere effettuate attenendosi alle seguenti modalità:

1. Il tagli delle piante dovrà essere eseguito a regola d'arte nel rispetto delle norme di polizia forestale, per quanto applicabili alla presente ordinanza;
2. Rimozione completa, in tutta la fascia di rispetto stradale, del materiale di risulta;
3. Concordare con il Comune le modalità di esecuzione dei lavori al fine di garantire la pubblica incolumità e la transitabilità;
4. **I lavori di cui alla presente ordinanza dovranno essere eseguiti entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione della ordinanza, dopodiché, anche in tempo successivo e senza ulteriore avviso, l'Amministrazione Comunale procederà d'ufficio, avvalendosi di ditte specializzate, all'esecuzione di detti lavori o di parte degli stessi, ritenuti improcrastinabili per la sicurezza e la pubblica incolumità e decoro urbano; resta nella facoltà dell'Amministrazione precedente addebitare ai proprietari/conduuttori dei terreni le relative spese** trattenendo a parziale compenso del lavoro il legname risultante (ove economicamente produttivo), senza che abbiano più a pretendere;
5. Indipendente dagli interventi di cui al comma 5 è fatta salva ogni azione sanzionatoria da parte dell'Amministrazione competente, e i proprietari/conduuttori rimarranno responsabili dai danni verificatisi per cause riconducibili ad inosservanza della presente ordinanza;
6. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra non occorre alcuna autorizzazione, trattandosi di interventi urgenti finalizzati alla pubblica incolumità; nel caso in cui l'attuazione delle suddette manutenzioni richieda l'occupazione della sede stradale o comunque possa interferire con il transito sia veicolare che pedonale, devono essere preventivamente concordate con questa Amministrazione le modalità e le date e orari di svolgimento dei relativi lavori.

DISPONE

- Che copia della presente venga affissa all'Albo Pretorio on-line nonché affissa lungo la rete viaria interessata e notificata ai proprietari dei terreni interessati;
- Che i trasgressori della presente ordinanza, sempre che il fatto non costituisca reato, saranno sanzionati ai sensi del Codice della Strada con sanzione amministrativa pecuniaria e ai sensi del vigente regolamento comunale oltre all'obbligo di rifondere le spese necessarie a far effettuare a cura di questo Comune e con idonei mezzi meccanici ed attrezzature, gli interventi in questione; resta impregiudicato, qualora se ne ravvisi la fondatezza, l'esercizio dell'azione penale.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, termini decorrenti dalla data di pubblicazione.

Dalla Residenza Comunale, 29 gennaio 2024

il Sindaco
(BERNARDI Danilo)



.